

## **Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 9790/4118 del 04/12/1991**

### **Servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo**

#### **Testo:**

Come notificato, con le circolari n. 21 del 24 luglio e n. 27 del 7 ottobre sono state impartite disposizioni sulle modalità e i criteri per la ripresa del servizio nei locali di pubblico spettacolo.

Come sempre accade nella sede di avvio operativo di nuove normative o disposizioni, anche per il ripristino dell'obbligo della vigilanza, si delineano situazioni oggettivamente suscettibili di diversa valutazione ed interpretazione, che pongono la necessità di successivi approfondimenti o chiarimenti, che questa Direzione si riserva di esaminare non appena in possesso dei necessari elementi informativi, che scaturiscono dall'avvio del servizio stesso. In tale prospettiva sono già stati invitati gli Ispettori Regionali e Interregionali VV.F. ad assumere iniziative volte ad agevolare le procedure necessarie per rendere quanto più possibile immediata l'attuazione del servizio seppure con la gradualità e ponderazione opportune in una fase di avvio, ribadendo che le indicazioni fornite con le richiamate circolari sull'entità del servizio erano di puro indirizzo. Si pone in rilievo infatti che l'art. 2 della legge 26 luglio 1965 n. 966 - che sancisce l'obbligo per enti e privati di richiedere il servizio di vigilanza - stabilisce che il servizio deve essere richiesto nei limiti e in conformità delle prescrizioni formulate dalle Commissioni Provinciali previste dall'art. 11 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Non vi è dubbio quindi che le determinazioni in merito alla necessità e all'entità del servizio di vigilanza rientrano nelle esclusive competenze delle Commissioni Provinciali, che le assumono in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi nel locale, livello di rischio ipotizzabile, sistemi di protezione attiva e passiva esistenti, e che nessun altro tipo di valutazione o interesse può prevalere su queste.

Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco, spetta - oltre all'apporto tecnico da dare nelle valutazioni di cui sopra nelle vesti di componenti delle Commissioni stesse - l'organizzazione funzionale e tecnica del servizio. Giungono in proposito a questa Direzione notizie che fanno presumere che non sempre gli indirizzi seguiti siano quelli dianzi indicati, soprattutto per quanto riguarda i criteri valutativi, tanto da essere documentate situazioni in cui le determinazioni recentemente assunte dalle Commissioni contraddicono determinazioni precedenti per gli stessi locali e per le stesse situazioni, con il risultato di togliere credibilità al servizio, la cui importanza invece non può essere messa in discussione. In relazione a quanto sopra le SS.LL. sono vivamente pregate di voler con ogni tempestività, nella loro veste di Presidenti, attivare le Commissioni, per la sollecita assunzione delle deliberazioni di competenza, fornendo nel contempo i necessari indirizzi.

Si coglie l'occasione per rappresentare che fra i quesiti, ricorrenti da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, vi è quello della possibilità di espletare il servizio di vigilanza in attività che sono in esercizio pur in assenza di un definitivo parere positivo della Commissione Provinciale di Vigilanza. In proposito va ribadito che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 966/1965, per attivare il servizio non può prescindersi dalla pronuncia della Commissione in questione.

Ricordando, comunque, che il servizio di vigilanza deve intendersi come complementare alla rispondenza dei locali alle condizioni di sicurezza e prevenzione, e non mai come sostitutivo, risulterebbe quantomeno contraddittorio, l'effettuazione, in via ordinaria, di prescrizioni relative al servizio di vigilanza, in assenza di una positiva valutazione delle condizioni di sicurezza. In tale ultima condizione di conseguenza si concreta la condizione per l'inosservanza a quanto disposto al primo capoverso del soprarichiamato art. 2 della legge n. 966/1965 e per l'applicazione di quanto previsto all'ultimo capoverso dell'articolo stesso relativamente alla possibilità di disporre la sospensione della licenza di esercizio.

Un diverso stato può peraltro configurarsi quando la situazione assuma un carattere non di ordinarietà, ma di eccezionalità, e sia temporalmente contenuta. In tal caso la Commissione Provinciale di Vigilanza può valutare la possibilità di raggiungere adeguate condizioni di sicurezza per consentire l'esercizio in termini temporali definiti attraverso una limitazione delle condizioni di esercizio e l'attivazione di un servizio di vigilanza proporzionato alla situazione e specificamente organizzato.